



CITTÀ METROPOLITANA
DI FIRENZE

Atto Dirigenziale N. 1830 del 30/08/2017

Classifica: 010.02.01

Anno 2017

(6818231)

<i>Oggetto</i>	IMPOSIZIONE DELL'OBBLIGO DI SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA ALLA SCARL PIUBUS NEL BACINO EMPOLESE VALDELSA - PER IL PERIODO 01.09.2017 - 14.09.2017 - CIG 6919561A5E
----------------	---

<i>Ufficio Redattore</i>	DIREZIONE PATRIMONIO - TPL - AMBITO TPL
<i>Riferimento PEG</i>	845
<i>Resp. del Proc.</i>	Dott.ssa Maria Cecilia Tosi
<i>Dirigente/Titolare P.O.</i>	TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO - TPL - AMBITO TPL

BREST

Il Dirigente / Titolare P.O.

PREMESSO CHE:

- in attuazione del D.Lgs. n. 422/1997 ss.mm., che conferisce alle Regioni e agli enti locali funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, la regione Toscana con Legge n. 42/1998 e ss.mm. ha disposto circa le attribuzioni delle funzioni amministrative di competenza della Provincia e del Comune;
- con Legge n. 65/2010, che modificava la Legge Regionale n. 42/1998 ss.mm., la Regione ha deciso di individuare un unico lotto per l'intero territorio della Regione da affidarsi, con procedura ad evidenza pubblica, ad un unico gestore;
- in considerazione di quanto esposto ai precedenti punti, si è reso impossibile procedere, da parte del Circondario dell'Empolese Valdelsa oggi Unione dei Comuni dell'Empolese Valdelsa, allo svolgimento della procedura concorsuale relativa all'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale per il territorio di competenza, alla definitiva scadenza in data 31 dicembre 2010 del contratto di servizio sottoscritto nell'anno 2005 con la Scarl Piùbus, con attuale sede in Prato, piazza del Duomo, 18;
- che dal 1° gennaio 2011 la continuità dei servizi di trasporto pubblico è stata garantita mediante l'adozione di atti di imposizione dell'obbligo di prestare il servizio ai sensi dell'art 5 comma 5 del Regolamento (CE) 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007,

CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

Atto Dirigenziale n. 1830 del 30/08/2017

relativo ai servizi di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia, che consente all'Autorità competente degli Stati membri di *“prendere provvedimenti di emergenza in caso di interruzione del servizio o di pericolo imminente di interruzione”* e precisa che *“i provvedimenti di emergenza assumono la forma di un'aggiudicazione diretta di un contratto di servizi pubblico o di una proroga consensuale di un contratto di servizio pubblico oppure di un'imposizione dell'obbligo di fornire determinati servizi pubblici. I contratti di servizio pubblico aggiudicati o prorogati con provvedimento di emergenza o le misure che impongono di stipulare un contratto di questo tipo hanno una durata non superiore ai due anni”*;

- alla data del 31 dicembre 2012, di scadenza del biennio di cui all'art. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007, essendo ancora in itinere la predisposizione da parte della Regione Toscana degli atti di gara per l'affidamento del servizio ad un unico gestore su base regionale, si continuava a garantire il servizio tramite atti adottati ai sensi dell'art. 5 comma 5 del Regolamento CE 1370/2007, alla luce anche del parere della Commissione Europea (MOVE/A5/PC/rd-2012-1498867) sull'interpretazione dell'art. 5 del Reg. CE 1370/2007 e dal quale si evince *“un margine di flessibilità riguardo al periodo di utilizzo dei provvedimenti previsti dal citato Regolamento, permanendo determinate condizioni emergenziali come nel caso specificato e non riportando specifica censura rispetto alla nostra esplicita indicazione sul superamento del termine”*;
- che da parte dell'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa gli atti di imposizione dell'obbligo di prestare il servizio pubblico sono stati adottati fino al mese di luglio 2015 nei confronti delle singole consorziate, ciascuna per le linee esercite, e in solido della Scarl Piùbus, mentre la fatturazione dei servizi è stata unica da parte della Scarl;
- che il 31 maggio 2015 è venuta a scadenza la convenzione con cui la Città metropolitana di Firenze aveva tra altro conferito all'Unione dei Comuni Circondario delega alla gestione del servizio di trasporto pubblico locale, che dal 1° luglio 2015 verrà dunque gestita dal Dirigente al Patrimonio e TPL di detto Ente;

DATO ATTO:

- che la procedura della gara indetta dalla Regione Toscana per l'individuazione del gestore unico è ancora ad oggi in itinere e che sussiste l'esigenza di non interrompere il servizio pubblico di trasporto e dunque la necessità di adottare un nuovo provvedimento di imposizione dell'obbligo di esercire il servizio all'attuale gestore, in quanto altre forme di affidamento non sono consentite e/o possibili essendo detto gestore l'unico operatore in possesso dei mezzi, del personale e dei beni necessaria per garantire il servizio;
- che con L.R. Toscana n. 77 del 24.12.2013, all'art. 68 è stato previsto che *“Per garantire la continuità del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del trasporto pubblico locale su gomma, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico da parte delle autorità (...) il servizio è espletato dai soggetti pubblici e privati esercenti, a qualsiasi titolo, l'attività di gestione operanti alla data del 31 Dicembre 2013, sino al subentro del gestore unico”*;
- che a norma degli articoli 4 e 5 del sopracitato Regolamento CE 1370/2007 gli atti di imposizione dell'obbligo di fornire il servizio pubblico devono stabilire in anticipo in modo obiettivo trasparente i parametri in base ai quali deve essere calcolata l'eventuale compensazione e la natura e portata degli eventuali diritti di esclusiva concessi e tali parametri sono da determinarsi in modo tale che la compensazione non possa superare l'importo necessario per coprire l'effetto finanziario netto sui costi sostenuti e sui ricavi originari dall'assolvimento dell'obbligo di servizio, tenendo conto dei relativi ricavi trattenuti dall'operatore del servizio pubblico, nonché di un profitto ragionevole;
- ritenuto per l'anno 2017, di prevedere la liquidazione di un acconto e di un saldo e gli importi della compensazione per tipologia di servizio, come indicati negli atti dirigenziali adottati nel 2016, dando atto che la determinazione di una eventuale maggiorazione resta subordinata alla verifica del bilancio 2016 della Scarl e alla simulazione del conto economico che attesti la necessità di un conguaglio. Tale verifica sarà effettuata entro 60 giorni dalla trasmissione del bilancio 2016 della Scarl alla Città Metropolitana;
- che il CIG assegnato è il n. 6919561A5E;

RITENUTO di adottare l'atto di imposizione dell'obbligo di servizio relativo al territorio dell'Unione di Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa, ad esclusione dei servizi di competenza comunale, nei confronti della Scarl Piùbus, che aveva sottoscritto il contratto di servizio con il Circondario Empolese Valdelsa il 25 marzo 2005 rep. 464, al fine di avere un unico interlocutore, ai fini anche della determinazione della compensazione da riconoscersi per l'effettuazione del servizio;

VISTO il Regolamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 20 Gennaio 2015 sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni sul regolamento UE n. 181/2011 che modifica il Regolamento CE n. 2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus;

VISTO il decreto della Regione Toscana n. 8296 del 07/06/2017 con il quale sono state assegnate le risorse per il trasporto pubblico locale (servizi minimi e servizi regionali) in favore degli Enti Locali;

VISTO il Provvedimento Dirigenziale del Comune di Firenze – Direzione Nuove Infrastrutture e Mobilità n. 2017/M/02292 del 29/03/2017 avente ad oggetto “TRAMVIA LINEA 3- provvedimenti di traffico nelle seguenti strade: Piazza della Stazione, Piazza Adua, Piazza dell'Unità Italiana, Largo Fratelli Alinari, Via Nazionale, Via Fiume, Via Valfonda, Viale Strozzi, Piazzale Bambini e Bambine di Beslan, Via Ridolfi e proroga parziale det. 1991/2017 e proroga det. N. 2099/2017 – Ing. Tommaso Cacciaguerra per conto di Consorzio Integra”, consultabile sul sito internet del Comune di Firenze - Albo pretorio on line;

VISTO l'atto del Sindaco Metropolitan n. 88 del 30 dicembre 2015 con il quale è stata approvata la nuova macrostruttura dell'Ente;

VISTO il Decreto del Sindaco Metropolitan n. 67 del 31/12/2015 e s.m., con il quale è stato conferito alla sottoscritta l'incarico di Dirigente della Direzione “Patrimonio e TPL”;

DATO ATTO che l'adozione del presente atto rientra nelle competenze gestionali del sottoscritto Dirigente ai sensi dell'art 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI:

- Part. 5 comma 5 del Regolamento CE n. 1370/2007 ;
- Part. 29 del Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

1) di imporre alla Società consortile a responsabilità limitata Piùbus con sede in Prato, piazza del Duomo, 18, Codice fiscale e partita iva 05498770485 e per essa al suo legale rappresentante, l'obbligo di svolgere il servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma, nell'area definita “Empolese Valdelsa” della Città Metropolitana di Firenze. L'obbligo è imposto sulla base delle attuali quote di produzione del servizio da parte delle società consorziate. Ogni variazione dovrà essere comunicata alla Città Metropolitana di Firenze.

L'obbligo è imposto con i contenuti ed agli effetti di cui alle disposizioni che seguono, dalle quali restano disciplinati i rapporti tra l'Ente e la Società destinataria del suddetto obbligo.

Articolo 1

Durata dell'obbligo

1.- L'obbligo è imposto con decorrenza dal **01-09-2017** e fino al **14-09-2017**.

Articolo 2

Programma di esercizio

1.-Il servizio deve essere svolto nel rispetto del programma di esercizio come da **Allegato 1**, conformemente alle disposizioni impartite dal Dirigente della Direzione Patrimonio e TPL della Città Metropolitana di Firenze. Il dettaglio delle corse e degli orari sarà redatto secondo il formato dell'Osservatorio Regionale.

2.- Le modifiche al programma di esercizio, temporanee o definitive, anche su proposta della Società consortile, devono essere autorizzate dalla Città Metropolitana di Firenze unitamente alle modalità di informazione al pubblico, e sono valutate in termini di percorrenze per tipologia di servizio. La progettazione esecutiva delle modifiche sarà effettuata dalla Società consortile. I percorsi e le fermate

saranno verificati in contraddittorio tra gli organi tecnici della Città Metropolitana, della Società Consortile e delle Amministrazioni Comunali interessate.

3.- Gli importi unitari per tipologia di servizio ai fini della valutazione economica delle modifiche del programma di esercizio sono quelli indicati all'art 5 comma 2.

4.- **Le modifiche temporanee del servizio dalle quali derivino incrementi o riduzioni, fra loro non compensati, comportano variazione della compensazione di cui all'art. 5 comma 1 del presente atto, in aumento o in diminuzione, solo e per la parte che superi il limite del 2% del prodotto espresso in Km. Tale franchigia è calcolata distintamente per ciascuna tipologia di servizio. Incremento o decurtazione della compensazione sono determinati in base al prezzo unitario chilometrico per tipologia di servizio.**

Rientrano nella franchigia del 2% e dunque vanno a compensare gli eventuali incrementi del servizio, le minori percorrenze dovute ai guasti alle vetture, ove il servizio venga ripristinato nel termine di due ore, o ad incidenti occorsi a mezzi della Scarl.

5.- Eventi straordinari e imprevedibili, tali da comportare variazioni del programma di esercizio del servizio, devono essere immediatamente comunicati dalla Società consortile alla Città Metropolitana di Firenze. In attesa delle determinazioni della Città Metropolitana di Firenze, la Società è tenuta:

a) ad adottare tutte le misure necessarie ad assicurare, per quanto possibile, il mantenimento del livello del servizio;

b) ad assicurare un'adeguata informazione dell'utenza;

c) a fronteggiare comunque, mediante corse aggiuntive, ogni eventuale afflusso straordinario ed imprevedibile di viaggiatori.

6.- La Città Metropolitana di Firenze comunicherà alla Società consortile tutti i fatti posti in essere o autorizzati dalla stessa, ovvero portati formalmente a sua conoscenza da parte di altri enti, che impediscano la regolare esecuzione del servizio. La comunicazione viene effettuata almeno cinque giorni prima del verificarsi del fatto, o comunque al momento della sua conoscenza, definendo contestualmente le variazioni del programma di esercizio.

7.- La Società consortile è tenuta a mantenere in vigore la Carta dei servizi adottata in qualità di attuale gestore dei servizi oggetto del presente atto e ad aggiornarla dandone ampia informazione al pubblico.

Articolo 3

Sciopero

1.- In caso di proclamazione di sciopero, la Società consortile deve tempestivamente avvertire la Città Metropolitana di Firenze e l'utenza, secondo quanto previsto dalla vigente normativa.

2.- In caso di sciopero del proprio personale la Società è tenuta a garantire ai sensi della vigente normativa in materia di servizi pubblici essenziali, le prestazioni ritenute indispensabili di cui al programma di esercizio come da articolo 2) del presente atto e a riportare tali prestazioni, unitamente alle modalità di svolgimento, nella Carta dei Servizi.

3.- La compensazione spettante alla Società è ridotta sulla base delle percorrenze non effettuate valutate in base al prezzo unitario chilometrico per tipologia di servizio di cui all'art. 5 comma 2 del presente atto.

Articolo 4

Continuità del servizio

1.- Fatti salvi i casi di forza maggiore, quelli disposti dalle Autorità per motivi di ordine, di sicurezza e di salute pubblica e quanto disposto dall'art 3, la Società non può interrompere né sospendere il servizio.

2.- Nel caso di violazione del divieto di cui al primo comma, sono a carico della Società i costi sopportati dall'Ente per assicurare l'effettuazione del servizio. Negli altri casi di interruzione o sospensione del servizio, si applica il precedente art 2 comma 4.

Articolo 5

Compensazione degli obblighi di servizio pubblico e integrazione tariffaria

1.- L'importo stimato da erogare a titolo di compensazione per l'effettuazione del servizio, nel periodo oggetto di imposizione, è pari a complessivi **Euro 92.411,52** oltre IVA 10%, fermo restando quanto previsto dai precedenti artt. 2, 3 e 4.

2.- La compensazione è calcolata come prodotto tra produzione chilometrica e prezzi unitari per tipologia di servizio, come da **Allegato 2**. La produzione chilometrica sarà quella risultante dalle rendicontazioni che dovranno essere prodotte dalla Società e positivamente verificate dalla Città metropolitana in sede di conguaglio. Al fine dell'applicazione dei precedenti articoli 2 e 3, gli importi unitari della compensazione, al netto di IVA, sono così stabiliti :

- servizio extraurbano debole Euro 1,71
- servizio extraurbano forte Euro 1,60
- linea Empoli - Lamporecchio Euro 1,87
- linea Empoli – Vinci Euro 1,82
- linea Castelfiorentino - Montaione diretta e linea Castelfiorentino San Miniato e linea Montaione - San Miniato Euro 1,90.

3- Il pagamento sarà effettuato dalla Città Metropolitana di Firenze alla quale dovranno essere intestate le fatture.

Ai fini del pagamento della compensazione dovuta la Società consortile emetterà:

a) fattura posticipata rispetto all'effettuazione del servizio, pari ad **Euro 85.000,00** oltre IVA 10%, a titolo di acconto, **entro il 30 Settembre 2017** e fattura a saldo **entro il 15 Ottobre 2017**. Il saldo è calcolato mediante conguaglio di quanto dovuto dalla Società consortile a titolo di penali, dei minori importi per riduzioni del servizio, dei maggiori importi per servizi svolti in eccedenza, e tenuto conto della somma già versata a titolo di acconto.

4- Il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricevimento al protocollo delle fatture, purché siano corredate dai seguenti documenti:

- a) apposita autocertificazione/dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante l'assolvimento dei versamenti contributivi previdenziali e assicurativi e il pagamento dei salari;
- b) la rendicontazione del servizio effettuato distinto per linea e per tipologia di servizio all'interno di ciascuna linea, **con specifica delle percorrenze in aumento e in diminuzione e la franchigia del 2 %**;

La mancata presentazione dei suddetti documenti sospende i termini del pagamento, che resta in ogni caso subordinato all'esito positivo della verifica di cui all'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i. e alla regolarità dei D.U.R.C. delle aziende facenti parte della Scarl.

5 – La verifica della congruità della compensazione sopra indicata, ai sensi del Regolamento CE 1370/2007 sarà effettuata come specificato in premessa.

6.- Il calcolo delle somme dovute dalla Società consortile a titolo di penalità ai sensi dell'art. 19, verrà effettuato in sede di conguaglio di quanto dovuto a titolo di compensazione.

7- Alla Società consortile destinataria dell'obbligo di servizio pubblico, oltre all'importo di cui al comma 1, spettano i ricavi derivanti dalla vendita dei titoli di viaggio sui servizi oggetto del presente atto. Ad essa spettano anche tutti gli altri ricavi derivanti da attività compatibili con il presente atto e con lo svolgimento del servizio; è tenuta a mettere a disposizione, per una campagna promozionale della durata di quindici giorni, spazi espositivi sui mezzi e sugli impianti nonché spazi espositivi fissi sui mezzi e sugli impianti aperti al pubblico per informazioni che saranno definite dall'Ente. Dei proventi di cui al presente comma si tiene conto nell'eventualità di dover verificare l'idoneità dell'importo di cui al comma 1 ad assicurare l'equilibrio economico della gestione.

8- Richieste di riesame delle condizioni di compensazione degli obblighi di servizio pubblico imposti dal presente atto, relative ad eventi non prevedibili tali da determinare un cambiamento sostanziale delle componenti di costo e di ricavo suscettibile di incidere sull'equilibrio economico del gestore, sono sottoposte alla Città metropolitana che ne valuta l'ammissibilità entro 30 giorni. Eventuali variazioni nella ripartizione delle quote di produzione del servizio tra le società consorziate, qualora comportino una riduzione dei costi, daranno luogo alla revisione di quanto dovuto al gestore a titolo di compensazione.

9- Per l'espletamento dei servizi oggetto degli obblighi di servizio pubblico nient'altro è dovuto alla Società consortile a cui i medesimi sono imposti, oltre a quanto previsto dal presente atto fatti salvi: il reintegro delle somme relative ad agevolazioni tariffarie ed a riduzioni imposte unilateralmente, le eventuali richieste giudicate ammissibili ai sensi del precedente comma 9, e i provvedimenti di autorità

comunitarie, nazionali, regionali e locali destinati direttamente o indirettamente ai servizi oggetto del presente atto oppure alla aziende esercenti.

Articolo 6 **Sistema tariffario**

1.- Il sistema tariffario da applicare ai servizi oggetto del presente atto è definito nell'**Allegato 3** al presente atto.

Articolo 7 **Beni da utilizzare nell'espletamento del servizio**

1.- La Società consortile, per l'esercizio del servizio prescritto dal presente atto, utilizza i beni strumentali in dotazione al 1 luglio 2015. La Società è tenuta ad assicurare il mantenimento dei beni in uno stato di efficienza compatibile con le condizioni di utilizzo.

2.- Sui mezzi e sugli impianti di servizio al pubblico devono essere riportate etichette ben visibili, da non confondersi con altre scritte ed immagini, riportanti il logo scelto.

3.- In caso di perimento di un bene "essenziale" ex art 16 comma 2 L.R. 42/98, la Società consortile è tenuta a sostituirlo con beni aventi analoghe caratteristiche di qualità e funzionalità in modo tale da non pregiudicare gli standard di qualità esistenti quanto a numero di mezzi dotati a) di impianto di climatizzazione, b) di accessibilità facilitata e per le persone disabili, c) a basso o nullo impatto ambientale.

4.- Per lo svolgimento di servizi con origine e/o destinazione da e per altri bacini e di competenza amministrativa di altri Enti locali, è consentito l'utilizzo indifferenziato di mezzi, impianti e personale su tratte interessate da reti/servizi appartenenti a lotti diversi.

Articolo 8 **Cessione dei beni al termine di esercizio del servizio**

1.- Ai sensi, per gli effetti e con le modalità previste agli articoli 15, comma 3, e 16, comma 5, della L.R. 42/98, la Società consortile, al termine di esercizio del servizio, è tenuta a trasferire al nuovo gestore i beni essenziali che saranno individuati, prima della scadenza di tale termine, sulla base delle trasformazioni del servizio intervenute in corso e dell'effettivo utilizzo dei veicoli.

2.- Ai sensi dell'articolo 20 bis, comma 3, lettera b) della L.R. 42/98, i beni strumentali acquisiti o ammodernati con finanziamenti pubblici devono essere comunque messi a disposizione del nuovo gestore nelle forme e con le modalità definite nel provvedimento di finanziamento.

Articolo 9 **Controllo dell'Amministrazione sullo stato di manutenzione dei beni**

1.- La Società consortile è tenuta ad effettuare i programmi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili ed immobili.

2.- Il mancato rispetto dei programmi di manutenzione è verificato ed è sanzionato con le penali di cui all'art. 19.

3.- Al termine dell'esercizio del servizio da parte della Società consortile, saranno sottoposti a perizia i mezzi acquistati con contributi pubblici al fine di accertare l'effettivo stato degli stessi e l'efficacia degli interventi manutentivi effettuati.

Articolo 10 **Personale**

1.- La Società consortile è tenuta all'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro autoferrotranvieri e ferroviari e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, nonché al pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali, come previsto dalla vigente normativa. Essa deve autocertificare ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con cadenza mensile, l'avvenuto pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali.

2.- In caso di mancato pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali di cui al comma 2, sarà sospesa l'erogazione degli importi dovuti a titolo di compensazione degli obblighi di servizio pubblico ed assegnato alla Società inadempiente un termine entro il quale procedere alla

regolarizzazione. Ove tale regolazione non avvenga nel termine stabilito, fermo restando l'applicazione delle penali previste per questa ipotesi, l'Ente provvede in luogo della Società consortile rivalendosi su quanto dovuto a titolo di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.

Articolo 11

Sistema procedurale ed informativo della regolarità e diario giornaliero della regolarità

- 1.- La Società consortile è tenuta a mantenere in essere il sistema procedurale ed informativo dell'esercizio e dunque:
 - a) a tenere aggiornata presso i propri uffici la contabilità giornaliera degli scostamenti rispetto al programma di esercizio, con relative motivazioni, ai fini della compilazione del documento denominato "Diario giornaliero della regolarità" di cui al comma 3;
 - b) a trasmettere al sistema informativo della Città Metropolitana di Firenze, per via telematica, le informazioni di cui alla lettera a) su base giornaliera e mensile;
- 2.- La Società consortile è tenuta a compilare e conservare presso la sede aziendale il documento denominato "Diario giornaliero della regolarità". Nel diario giornaliero della regolarità sono raccolte tutte le informazioni di cui ai commi 1 e 2. Il diario giornaliero della regolarità è messo a disposizione del personale della Città Metropolitana di Firenze, per la visione diretta ed immediata sia del dato di produzione giornaliero che del dato periodico cumulato espresso in chilometri ed ore di servizio. La Società consortile deve trasmettere alla Città Metropolitana di Firenze, entro il giorno dieci del mese successivo a quello di riferimento, il rendiconto mensile, su base giornaliera, delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.
- 3.- I contenuti minimi ed i formati di trasmissione del sistema procedurale ed informativo della regolarità ed il Diario giornaliero della regolarità devono rispettare le prescrizioni e gli indirizzi dell'Osservatorio regionale della mobilità e devono adeguarsi alle indicazioni del Regolamento di cui all'art 23 della L.R 42/98.

Articolo 12

Diario di bordo

- 1.- La Società consortile è tenuta a compilare il modulo denominato "Diario di bordo" da cui risulti lo svolgimento quotidiano del servizio durante l'effettuazione del turno macchina e/o del turno autista.
- 2.- Il Diario è tenuto a bordo di ciascuna vettura in servizio, ed è firmato dal personale di guida con indicazione del numero di matricola.
- 3.- Nel Diario di bordo sono raccolte dal personale di guida, prima e dopo l'effettuazione di ogni corsa, tutte le informazioni relative agli eventi che divergono dal programma di esercizio e che incidono sull'adempimento delle prescrizioni oggetto del presente atto e sulle prestazioni rese all'utente (controllo per eccezioni).
- 4.- La Società consortile è tenuta a conservare presso la sede di ciascuna azienda consorziata le scritture relative al Diario di bordo. Detto documento deve rimanere a disposizione del personale incaricato dalla Città Metropolitana di Firenze, sia a bordo che presso la sede di ciascuna azienda consorziata.
- 5.- I contenuti minimi ed i formati di trasmissione del Diario di Bordo devono rispettare le prescrizioni e gli indirizzi dell'Osservatorio Regionale della Mobilità e si dovranno adeguare alle indicazioni del Regolamento di cui all'articolo 23 della L.R. 42/98.

Articolo 13

Standard di qualità

1. Nello svolgimento dei servizi oggetto del presente atto, la Società consortile è tenuta a rispettare gli standard minimi in relazione ai seguenti fattori:
 - a) Informazione alla clientela;
 - b) Regolarità del servizio;
 - c) Comfort del viaggio a bordo e sul percorso;
 - d) Pulizia e condizioni igieniche dei mezzi ed a terra;
 - e) Aspetti relazionali;
 - f) Servizi aggiuntivi a bordo ed a terra;
 - g) Attenzione all'ambiente.

Articolo 14

Sistema di monitoraggio delle prestazioni

- 1.- La Società consortile è tenuta ad effettuare il monitoraggio quantitativo dei seguenti indicatori di qualità:
- a) sicurezza dei mezzi;
 - b) sicurezza del personale e degli utenti;
 - c) diffusione dei punti di vendita sul territorio;
 - d) distanza media tra le fermate;
 - e) accessibilità delle fermate e delle stazioni;
 - f) diffusione sonora a bordo;
 - g) dispositivi “pilot light” per non vedenti;
 - h) attrezzature e servizi aggiuntivi a bordo e a terra;
 - i) accessibilità ed utilizzo titoli di viaggio;
 - j) climatizzazione vetture;
 - k) sistemi ed attrezzature per la protezione ambientale.

Articolo 15

Obblighi e modalità di comunicazione

- 1.- La Società consortile è tenuta a trasmettere alla Città Metropolitana, quindici giorni prima della scadenza del termine di cessazione del servizio, i seguenti elenchi:
- a) l'elenco dei mezzi utilizzati nell'espletamento del servizio, comprensivo dei mezzi di scorta, e l'elenco degli impianti di deposito e di rete utilizzati nell'espletamento del servizio.
 - b) l'elenco del personale impiegato nel servizio.
2. Salvo diversa comunicazione, si intendono confermati da parte della Scarl il nominativo del Responsabile dell'esercizio e dei suoi sostituti, come già comunicati. Detti soggetti devono garantire reperibilità e potere di intervento per tutto l'arco di svolgimento quotidiano del servizio.
- 3.- La Società consortile è tenuta a comunicare alla Città Metropolitana le variazioni concernenti gli elenchi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
- 4.- In caso di svolgimento di attività esterne all'oggetto del presente atto d'obbligo da parte della Scarl, la Società è tenuta ad adottare un sistema di rendicontazione per tali servizi e a fornire:
- a) criteri di ripartizione dei costi e dei ricavi promiscui
 - b) copia del bilancio redatto a norma di legge
 - c) frequentazione del servizio nei giorni feriali (saliti e discesi ad ogni fermata) da parte dell'utenza. Le rilevazioni di ciascuna corsa devono essere inviate alla Città Metropolitana entro il 31 Ottobre 2017.
 - d) frequentazione del servizio nei giorni festivi (saliti e discesi ad ogni fermata) da parte dell'utenza. Le rilevazioni di ciascuna corsa devono essere inviate alla Città Metropolitana entro il 31 Ottobre 2017.
 - e) origine e destinazione degli spostamenti attraverso l'invio delle tessere di abbonamento rilasciate e in corso di validità classificate sulla base del Comune e della frazione di origine degli spostamenti aggiornati da inviare entro il 31/10/2017.
 - f) entità e distribuzione del venduto distinto per tipologia di titolo di viaggio e per Comune con cadenza semestrale e dunque entro il 30/11/2017.

Articolo 16

Obblighi della Città metropolitana

1. La Città Metropolitana si impegna a non autorizzare servizi di trasporto che possano risultare in concorrenza con quelli oggetto del presente atto e a definire condizioni di eventuale autorizzazione dei servizi atte ad escludere possibili situazioni di concorrenzialità, salvo quanto previsto dall'art. 14 della L.R. Toscana n. 42/98 come novellato con L.R. n. 69/2012.

Articolo 17

Assicurazioni

1.- La Società consortile deve essere in possesso, per tutto il periodo di valenza del presente atto, delle coperture assicurative previste dalla normativa vigente, che garantiscano comunque il risarcimento dei danni a persone o cose, prodotti nell'espletamento del servizio.

2.- E' a carico esclusivo della Società ogni e qualsiasi responsabilità civile verso terzi per danni arrecati a cose e persone involontariamente o per fatti dolosi, nello svolgimento del servizio o in conseguenza del medesimo. L'Ente è da intendersi sollevato e garantito da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei suoi confronti.

Articolo 18

Sub-affidamento del servizio

1.- La Società consortile è autorizzata a mantenere in subappalto la quota di servizi già autorizzata dall'Unione dei Comuni in vigenza del contratto rep. 464/2005 di affidamento del servizio- La Società rimane in ogni caso unica responsabile del servizio nei confronti della Città Metropolitana di Firenze.

Articolo 19

Penalità

1.- Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 23 della L.R. 42/98, il mancato rispetto, per cause imputabili alla Società, degli obblighi previsti nel presente atto comporta l'applicazione delle i penalità di seguito riportate:

- Mancata prosecuzione od interruzione dei servizi: € 15.000 e diffida ad adempiere pena acquisizione della cauzione.
- Mancata effettuazione di una corsa, corsa effettuata in anticipo): importo pari a 20 volte i km non effettuati; l'importo è raddoppiato in caso di ripetizione del comportamento sanzionato su una stessa corsa.
- Corsa partita per oltre 3 volte in ritardo di oltre 10 minuti: 400 € per ogni corsa a partire dalla 4 volta che la corsa parte in ritardo e previa diffida a provvedere entro 7 giorni alla regolarizzazione del servizio; la corsa partita con oltre 30 minuti di ritardo si considera come non effettuata. La sanzione è raddoppiata a partire dalla 8 volta che la corsa parte in ritardo, senza necessità di ulteriore diffida.
- Mancata effettuazione di una fermata, anche per effettuazione di un percorso diverso da quello previsto: € 1.000.
- Mancata comunicazione nei termini di modifica del programma di esercizio per eventi straordinari ed imprevedibili da € 200 ad € 500 al giorno.
- Mancata effettuazione di corsa suppletiva nei tempi previsti per la sostituzione del veicolo in caso di guasto 20 volte il costo della corsa non svolta.
- Mancato preavviso nei termini previsti dalla legge al Circondario o all'utenza dello sciopero nei tempi previsti dalla legge: € 5.000 e non erogazione delle relative compensazioni economiche previste dall'art.5.
- Applicazione di sistema tariffario diverso da quello previsto, incluse le tariffe agevolate e il sistema Pegaso: da €1.000 ad € 10.000 in base alla gravità, oltre a diffida a non ripetere l'infrazione.
- Mancanza dei biglietti a bordo € 500 per ciascuna violazione riscontrata.
- Mancato riconoscimento della validità dei titoli di viaggio Blubus sulla linea Empoli Lamporecchio € 500 per ciascuna violazione riscontrata.
- Mancata trasmissione dell'elenco dei mezzi: € 200 per ogni giorno di ritardo.
- Mancata comunicazione delle variazioni elenco mezzi: € 400 per ogni giorno di ritardo.

- Mancata richiesta di preventiva autorizzazione per alienazione o dismissione dei veicoli indicati nell'elenco mezzi: € 20.000.
- Mancata richiesta di autorizzazione per la destinazione ad altro uso dei veicoli indicati nell'elenco mezzi: € 5.000.
- Mancata richiesta di autorizzazione per utilizzo di veicoli diversi da quelli indicati nell'elenco mezzi (art.9): € 5.000.
- Ritardo nel trasferimento al nuovo gestore dei beni individuati come essenziali: (art.8): € 25.000 al giorno minimo, salvo la messa in mora e l'acquisizione della cauzione.
- Mancata trasmissione dell'elenco del personale: € 200 per ogni giorno di ritardo.
- Mancata comunicazione delle variazioni del personale: € 200 per ogni giorno di ritardo.
- Mancata trasmissione nei termini dei dati relativi al diario della regolarità: € 200 per ogni giorno di ritardo, oltre a diffida ad adempiere pena risoluzione del contratto.
- Mancata disponibilità del diario della regolarità per il personale di vigilanza: € 5.000 oltre € 200 per ogni giorno di ulteriore ritardo e la diffida a rendere disponibile la documentazione pena risoluzione del contratto.
- Mancato rispetto del periodo stabilito per la conservazione del diario della regolarità € 5.000 e la diffida a rendere disponibile la documentazione pena risoluzione del contratto.
- Mancato rispetto totale o parziale del contenuto informativo del diario della regolarità: € 5.000 e la diffida a non ripetere il comportamento sanzionato pena la risoluzione del contratto.
- Mancata o irregolare tenuta del diario di bordo sulla vettura: € 500 e la diffida a non ripetere il comportamento sanzionato pena la risoluzione del contratto.
- Mancato rispetto totale o parziale del contenuto informativo del diario di bordo: € 5.000 e la diffida a non ripetere il comportamento sanzionato pena la risoluzione del contratto.
- Mancata trasmissione nei termini dei dati relativi al diario della regolarità: € 200 per ogni giorno di ritardo, oltre a diffida ad adempiere pena risoluzione del contratto.
- Mancata trasmissione dei dati previsti dal sistema di monitoraggio gestionale: € 300 per ogni giorno di ritardo per ciascuna tipologia di dato.

Articolo 20

Vigilanza ed applicazione delle penali

- 1.- Fermo restando l'esercizio delle funzioni di vigilanza secondo quanto stabilito dall'art. 24 della L.R. 42/98, la Città Metropolitana di Firenze provvede ad effettuare controlli sul rispetto degli obblighi previsti dal presente atto. La Società è tenuta a consentire ed agevolare il concreto espletamento dell'attività di vigilanza fornendo la necessaria collaborazione.
- 2.- Le violazioni riscontrate sono contestate entro 5 giorni lavorativi dalla Città Metropolitana di Firenze alla Società, la quale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento del suddetto avviso, può produrre alla Città Metropolitana proprie osservazioni. La Città Metropolitana entro 30 giorni dal ricevimento delle osservazioni di cui sopra, qualora non le ritenga fondate provvede a comunicare la penale applicata. Nel caso di mancata presentazione di osservazioni, la notifica della penalità deve avvenire entro 60 giorni dal ricevimento della contestazione da parte della Società consorziata.

Articolo 21

Sicurezza

- 1- La Società deve garantire la sicurezza negli ambienti di lavoro a sensi del D.Lgs n. 81/2008 e della Legge Regionale n. 37/2008. Tale obbligo è esteso alle imprese sub affidatarie di cui all'art. 18.

Articolo 22
Comunicazioni

1.- Tutte le comunicazioni relative all'esecuzione del presente atto devono essere formulate alla Direzione Patrimonio e T.P.L. della Città Metropolitana di Firenze via PEC al seguente indirizzo: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

Articolo 23
Disposizioni di rinvio

1.- Oltre a quanto previsto dal presente atto, la Società è tenuta al rispetto delle disposizioni vigenti in materia, con particolare riferimento alla Legge Regionale 31.7.98, n.42 "Norme per il trasporto pubblico locale" e successive modificazioni, al Regolamento previsto dall'art. 23 della Legge Regionale 31.7.98, n.42 e successive modificazioni, alla deliberazione C.R. 19.12.2001, n. 246 "Schema tipo della carta dei servizi dei trasporti", nonché agli atti di programmazione previsti dalla L.R. 42/98.

DISPONE

- la notifica del presente atto alla Società consortile a responsabilità limitata Piùbus con sede in Prato, in piazza Duomo, 18 e per essa al suo legale rappresentante;
- la trasmissione del presente atto alla Regione Toscana.

COMUNICA

che contro il presente atto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica per vizi di legittimità.

Firenze **30/08/2017**

TOSI MARIA CECILIA - DIREZIONE PATRIMONIO - TPL
- AMBITO TPL

"Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione: <http://attionline.cittametropolitana.fi.it/>.

L'accesso agli atti viene garantito tramite l'Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l'atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90 e s.m.i., nonché al regolamento per l'accesso agli atti della Città Metropolitana di Firenze"